

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 36 DEL 05 APRILE 2011

PREMESSO

-che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C/1";

-che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,

- al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
- al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".

1

- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;

-che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

-che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

CONSIDERATO

- che con Determina dirigenziale n. 70 del 14 novembre 2008 è stata indetta una procedura di gara aperta con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per l'affidamento della fornitura, mediante la formula del noleggio, di "Sistemi di RIS e PACS completi di sistemi di digitalizzazione diretti ed indiretti", suddivisa in tre lotti, di durata quinquennale, per un importo complessivo di € 13.000.000,00 oltre iva;

- che con la medesima determinazione sono stati approvati gli atti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e Schema di contratto) ed è stata disposta la pubblicazione del Bando di Gara, dell'avviso di gara e degli atti di gara secondo le disposizioni di legge;

- che in data 17/11/2008 sono stati acquisiti i codici identificativi per i tre lotti della gara in oggetto numero CIG 023868269C, 0238905EA0, 023890811E;

- che si è proceduto all'invio del Bando di gara in oggetto alla GUCE in data 18/11/2008 e si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla GURI n. 138 del 26 novembre 2008 e per estratto su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 quotidiani a tiratura regionale;

- che con Determina Dirigenziale n. 43 del 03.06.2009 sono stati approvati tutti i verbali di gara e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara aperta precitata;

- che, la Carestream Health Italia Srl in data 03.07.2009, ha notificato ricorso innanzi al T.A.R. Campania per l'annullamento della delibera n. 43 del 03.06.2009 avente ad oggetto la presa d'atto dei verbali di gara con aggiudicazione del lotto n. 2 alla ditta Fujifilm (che a sua volta presentava ricorso incidentale), del bando di gara ed il capitolato speciale in quanto lesivi degli interessi e diritti della ricorrente;

- che con sentenza, n. 2205/2010, depositata in data 29.04.2010, la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, ha respinto sia il ricorso principale proposto dalla Carestream Health Italia Srl sia il ricorso incidentale proposto dalla Fujifilm Italia spa;

- che con ricorso numero registro generale 3978/2010, la Carestream Health Italia Srl ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza n. 2205/2010 resa dal Tar Campania Sezione I, la Fujifilm proponeva appello incidentale;
- che la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 846/2011 depositata in data 08.02.2011 e notificata a Soresa in data 24.02.2011, ha accolto l'appello proposto dalla Carestream Health Italia Srl, riformando la sentenza di primo grado ed annullando il provvedimento di aggiudicazione alla Fujifilm, dichiarando l'inefficacia del contratto stipulato tra Soresa e Fujifilm Italia spa, con effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione o alla notificazione della sentenza, salva la positiva verifica da parte della stazione appaltante delle condizioni di legge;
- che successivamente la Carestream Health Italia Srl ha proposto ricorso numero di registro generale 1612/2011, innanzi al Consiglio di Stato per l'esecuzione della sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 846/2011;
- che la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con decreto n.1026/2011 del 03.03.2011 comunicato a mezzo raccomandata il 11.03.2011, ritenendo sussistenti i presupposti di gravità ed urgenza, ha sospeso immediatamente l'efficacia del contratto stipulato tra Soresa e Fujifilm Italia spa;
- che Soresa in data 11.03.2011 con nota prot. U002537 richiedeva alla Carestream Health Italia Srl la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti per la fornitura mediante la formula del noleggio, di "Sistemi di RIS e PACS completi di sistemi di digitalizzazione diretti ed indiretti" relativamente al lotto n. 2 ;
- che con determinazione dirigenziale n.32 del 16.03.2011 la Soresa Spa procedeva ad ottemperare alla sentenza n. 846/2011 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, nonché al decreto n. 1026/2011 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato e invitava la Carestream Health Italia Srl alla successiva stipula del contratto;

RILEVATO

- che il contratto di fornitura con la ditta Fujifi Medical System Italia Spa, per il periodo di mesi sessanta, è stato stipulato in data 06.08.2009 Rep.111/09;
- che il decreto n.1026/2011 del 03.03.2011 con il quale la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha sospeso immediatamente l'efficacia del suddetto contratto è stato comunicato alla Soresa Spa a mezzo raccomandata in data 11.03.2011;
- che nella determinazione dirigenziale n. 32 del 16 marzo 2011 veniva indicata per mero errore materiale la fornitura **quadriennale** mediante la formula del noleggio di Sistemi di digitalizzazione indiretta (CR) e sistemi di stampa di cui al Lotto n.2 ;

RITENUTO

- pertanto di dover rettificare la determinazione n. 32 del 16 marzo 2011 con la quale si era indicato il termine di quattro anni per la fornitura di Sistemi di digitalizzazione indiretta (CR) e sistemi di stampa di cui al Lotto n.2, specificando che il suddetto affidamento avrà durata di mesi 40 (quaranta);

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2011

DETERMINA

1- DI RETTIFICARE la determinazione dirigenziale n. 32 del 16 marzo 2011, affidando la fornitura mediante la formula del noleggio di "Sistemi di digitalizzazione indiretta (CR) e sistemi di stampa" di cui al lotto n. 2, alla ditta Carestream Health Srl, per mesi 40 (quaranta);

2- DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Carestream Health Italia Srl .

Il presente atto è immediatamente esecutivo

Il Direttore Generale
Prof. Francesco Tancredi

4

h
h